



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 1 DEL 07/07/2023

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Disposizioni urgenti per la corretta gestione dei sistemi fognari e depurativi e la tutela dei corpi idrici superficiali, delle acque sotterranee, del suolo, del sottosuolo e delle acque marino-costiere.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.SIVIGLIA SALVATORE

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... () ... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante *“Statuto della Regione Calabria”*, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato *“Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”*, che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare *“i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”*;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Viste

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* con particolare riferimento alla parte III, contenente la disciplina della tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e delle acque marino-costiere, del collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, delle acque di scarico e della gestione dei fanghi di depurazione nonché alla parte IV, contenente la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 con riferimento al Titolo II *“Disciplina degli scarichi”*;

Premesso che

- per come stabilito dal comma 1 dell'art. 100 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”*, mentre ai sensi del comma 3 *“per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”*;
- la l.r. n. 10/1997 assegna alla Provincia un ruolo fondamentale in quanto all'art. 18 recita *“I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento”* e all'art. 19 stabilisce *“Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ... ()...”*;
- il d.lgs. 152/2006, all'art. 128, stabilisce il controllo periodico degli scarichi da parte dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, ossia della Provincia, disciplinati nell'autorizzazione provvisoria e definitiva di cui all'art. 19 della l.r. 10/1997;
- il d.lgs. 152/2006, all'art. 197, enuclea le competenze della Provincia assegnando ad esse *“il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto”*;

- la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 *“Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”*, all’art. 4, attribuisce ai Comuni l’attività amministrativa per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le attività turistiche e ricreative esemplificate all’art. 2 della citata legge, nonché, all’art. 22, disciplina l’attività di vigilanza sul corretto uso delle aree marittime date in concessione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* assegna ai Comuni l’attività amministrativa relativa al rilascio dei titoli concessori per l’attività edilizia nonché la vigilanza sul rispetto delle norme edilizie e urbanistiche;

Premesso che

- la Regione Calabria ha in corso una serie di interventi per innalzare il livello del servizio pubblico relativo al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane con l’obiettivo di incrementare il grado di copertura della rete fognaria pubblica, ammodernare, potenziare e riefficientare gli impianti di depurazione, in accordo agli obiettivi sanciti a livello comunitario dalla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dalla direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e dalla direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- la Regione Calabria con la deliberazione di giunta regionale n. 280 del 9 giugno 2023 ha approvato il *“Piano d’azione per la verifica, monitoraggio e controllo delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e per il tracciamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in sistemi individuali o appropriati”* e il relativo *“Disciplinare attuativo”*;
- gli obiettivi del Piano d’azione di cui alla DGR n. 280/2023 sono finalizzati, tra l’altro, a strutturare a livello regionale una rete di dati conoscitivi di supporto per le azioni di pianificazione nel settore della depurazione attraverso la ricognizione delle porzioni di territorio regionale non collettate dalla rete fognaria e la determinazione del grado di copertura del collettamento dei reflui urbani, nonché a pianificare un sistema di controlli multi-forze per prevenire e individuare malfunzionamenti e/o accertare eventuali condotte illecite;
- per la rilevazione e il monitoraggio delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e per il tracciamento dei fanghi – rifiuti speciali – prodotti dai sistemi individuali di gestione delle acque reflue (fosse settiche tradizionali, fosse settiche tipo Imhoff, vasche a tenuta stagna, bagni chimici) l’art. 1 del Disciplinare attuativo ha previsto l’istituzione di un Registro elettronico Regionale – ReR – presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, costituito da una piattaforma interattiva per la raccolta, immagazzinamento e gestione delle informazioni ambientali trasmesse dai soggetti competenti – Comuni, Province, autospurghisti – comprese le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 16 e 19 della l.r. n. 10/1997 e s.m.i.;

Considerato che sulla base degli obblighi stabiliti dalla Direttiva 91/271/CEE

- nelle zone non coperte dalla rete fognaria pubblica occorre garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica e assicurare la corretta gestione delle acque reflue urbane ricorrendo a sistemi individuali di gestione ovvero ad altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale dei trattamenti operati negli impianti di depurazione; i manufatti comunemente utilizzati a tale scopo sono le fosse Imhoff, le fosse settiche o biologiche, le vasche a tenuta o altri sistemi adeguati, i cui scarichi, ad esclusione delle vasche a tenuta, devono essere autorizzati dalla Provincia, unitamente alle specifiche del processo depurativo, sulla base delle disposizioni della l.r. 10/1997; detti sistemi devono essere svuotati con periodicità dai liquami ovvero dai fanghi – che assumono la qualificazione giuridica di rifiuti speciali – prelevati da operatori economici denominati “autospurghisti”, che li trasportano e conferiscono presso impianti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero o di smaltimento;
- nelle zone coperte dalla rete fognaria pubblica tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, devono immettere i propri reflui nella fognatura pubblica posta a servizio degli scarichi provenienti dalle citate utenze;
- la rete fognaria pubblica - di tipo misto o separato – deve garantire le condizioni tecniche e funzionali per un efficace sistema di raccolta e drenaggio consistente in un sistema complesso di collettori e manufatti – di tipo ricorrente quali caditoie e pozzetti, ovvero speciali quali impianti di sollevamento, etc. – necessitando di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di pulizia e di operazioni di spurgo della rete;

- le acque reflue urbane confluente nelle reti fognarie devono essere sottoposte ad appropriati trattamenti in appositi impianti di depurazione al fine di ottenere un effluente depurato che al punto di scarico, preventivamente autorizzato, registri valori di emissione conformi ai limiti stabiliti dall'Allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, al termine del complessivo processo di trattamento nell'impianto di depurazione, in assenza di sezioni impiantistiche che li rendano compatibili con gli usi privilegiati dell'economia circolare, devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti e qualificati giuridicamente come rifiuti speciali e, come tali, destinati a idonei impianti di trattamento per il loro recupero o smaltimento finale;

Considerato altresì che

- i sistemi di gestione delle acque reflue urbane nelle zone non collettate alla pubblica fognatura devono garantire la funzionalità dell'esercizio; al Comune spetta la vigilanza sul rispetto della normativa igienico-sanitaria e edilizio-urbanistica, al proprietario ovvero detentore e/o occupante dei fabbricati ad uso civile e commerciale spetta la responsabilità della corretta manutenzione e gestione dei manufatti oltre all'obbligo di provvedere, con periodicità, al regolare svuotamento dei fanghi prodotti nel comparti di sedimentazione e di digestione, ovvero, nei casi di vasche a tenuta prive di autorizzazione allo scarico, al prelievo del refluo/liquame con frequenza correlata alla capacità del manufatto;
- gli scarichi in uscita dai sistemi individuali o adeguati devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e assicurare la conformità dell'effluente ai parametri soglia fissati dal legislatore nazionale ovvero dall'autorizzazione specifica rilasciata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria territorialmente competente;
- l'errata o cattiva gestione di tali sistemi rappresenta una sorgente di contaminazione dei suoli e dei sottosuoli, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, delle falde acquifere, nonché delle acque marine superficiali, con conseguenti danni per l'ambiente e la salute umana;

Preso atto che

- il sistema fognario e depurativo del territorio calabrese presenta persistenti criticità che hanno determinato la violazione della direttiva comunitaria sul collettamento e trattamento delle acque reflue urbane con 181 agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti in infrazione comunitaria;
- prevengono continue segnalazioni che documentano gli effetti sulle acque marino-costiere – in prossimità della foce di fiumi e torrenti, di canali tombati destinati alle acque bianche, di fossi di scolo delle acque meteoriche superficiali – degli illeciti sversamenti che, in talune circostanze, hanno determinato la necessità di inibire la balneazione e la fruizione dei luoghi;
- dall'analisi condotta dalle competenti strutture regionali sulla presenza e distribuzione di utenze non allacciate alla pubblica fognatura nel territorio regionale è emersa la necessità di strutturare un sistema complessivo e coordinato di attività coinvolgendo tutti i soggetti competenti nonché le forze di polizia ambientale e, a tal fine, è stato approvato il Piano d'azione di cui alla D.G.R. n. 280/2023;

Considerato che

- la stagione estiva determina un incremento del carico antropico, maggiormente rilevante nei comuni litoranei calabresi per i consistenti flussi turistici, con il rischio cogente che gli eventi di malfunzionamento della rete fognaria e dei sistemi di sollevamento dei reflui collettati, di sovraccarico dei sistemi individuali nelle aree non collettate, di scarichi abusivi e/o non a norma, si intensifichino con conseguente inquinamento dell'ambiente e minacce per la salute umana;
- nelle more dell'operatività degli interventi previsti nel *“Piano d'azione per la verifica, monitoraggio e controllo delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e per il tracciamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in sistemi individuali o appropriati”*, con particolare riferimento all'implementazione del Registro elettronico Regionale – ReR– e del sistema ordinario e strutturato di controlli multi-forze, occorre adottare misure urgenti per scongiurare l'inquinamento delle matrici ambientali e il correlato danno per la salute umana;

Ritenuto, a tutela della salute umana e dell'ambiente, mettere in campo misure urgenti di verifica delle attività di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane nei comuni litoranei della Calabria, in relazione a:

- a) verifica della consistenza, funzionalità e idoneità dei sistemi individuali o appropriati (fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta) di gestione delle acque reflue urbane non allacciate alla pubblica fognatura e della corretta gestione dei fanghi o dei liquami prodotti;

- b) verifica dell'eventuale presenza di insediamenti, installazioni e edifici, civili e produttivi, che hanno l'obbligo di collettamento alla rete fognaria pubblica e che non risultano ancora allacciati alla rete;
- c) verifica della conformità dell'effluente in uscita da sistemi quali fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff, dotati di autorizzazione allo scarico;
- d) verifica della eventuale presenza di scarichi abusivi in suolo, sottosuolo, in corpi idrici superficiali o in collettori/canali destinati alla raccolta e drenaggio delle acque bianche;
- e) presso gli impianti di depurazione pubblica o a servizio del pubblico, verifica delle caratteristiche dell'effluente depurato e della sua conformità all'autorizzazioni rilasciate;
- f) costruzione di un primo data set di informazioni ambientali – che a regime confluiranno nel ReR – per un programma urgente di interventi coordinati di monitoraggio e controllo multi-forze;

Evidenziata:

- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla depurazione delle acque reflue urbane che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, a far data dall'emanazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2023:

1. ai Comuni litoranei della regione Calabria:

- a) di verificare, per il tramite della polizia locale, presso tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, il funzionamento e l'idoneità delle vasche a tenuta stagna, non dotate di autorizzazione allo scarico, anche a riguardo della corretta gestione del rifiuto speciale prodotto (liquame) attraverso "autospurghista" autorizzato allo svuotamento della vasca e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
- b) di verificare, per il tramite della polizia locale, presso tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, il funzionamento e l'idoneità delle fosse Imhoff, delle fosse settiche o biologiche e di altri sistemi appropriati dotati di scarico, anche al riguardo della verifica dell'autorizzazione allo scarico e alla corretta gestione dei fanghi prodotti attraverso "autospurghista" autorizzato al prelievo e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
- c) di verificare, per il tramite della polizia locale, nelle zone servite dalla rete fognaria pubblica l'eventuale presenza di utenze obbligate all'allacciamento e non ancora collegate alla rete;
- d) di verificare, per il tramite della polizia locale, l'eventuale presenza di scarichi abusivi in suolo, sottosuolo, in corpi idrici superficiali ovvero in collettori/canali destinati alla raccolta e drenaggio delle acque bianche;
- e) di effettuare, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale, una verifica straordinaria della funzionalità delle stazioni di sollevamento installate sulla rete fognaria di raccolta e collettamento delle acque reflue urbane, provvedendo, in caso di accertato malfunzionamento al tempestivo intervento di ripristino e/o manutenzione;
- f) di trasmettere al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, un cronoprogramma attuativo delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) d) ed e);

- g) di trasmettere l'elenco e l'esito delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) e d) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente e al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria;
 - h) di trasmettere le informazioni ambientali di cui alle lettere a) e b) al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria secondo la scheda di rilevazione predisposta ai sensi del punto 6 della presente ordinanza;
 - i) di assicurare sugli impianti di depurazione la presenza del personale addetto alla gestione in tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, a presidio della verifica e controllo del processo di depurazione;
 - j) di garantire l'accesso agli impianti di depurazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPACal, alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente, e ai tecnici incaricati dalla Regione Calabria per le verifiche e i controlli da espletare in adempimento alla presente ordinanza;
2. Alla Provincia di Cosenza, di Crotona, di Catanzaro, di Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria:
- a) di predisporre controlli straordinari atti a verificare la funzionalità dei sistemi di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura con riguardo al rispetto delle autorizzazioni allo scarico rilasciate in tutti i Comuni litoranei della regione Calabria;
 - b) di predisporre, sulla base della rispettiva competenza territoriale, controlli straordinari presso i depuratori dei comuni litoranei della fascia tirrenica da Nicotera a Tortora per la verifica della funzionalità delle sezioni impiantistiche e della conformità dell'effluente depurato alle disposizioni di legge e dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) di trasmettere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria l'esito dei controlli di cui alle lettere a) e b) e l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate in tutti i Comuni della regione Calabria per i sistemi individuali o adeguati di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura
3. All'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPACal:
- a) di fornire supporto tecnico e operativo ai Comuni per le verifiche di cui al punto 1 della presente ordinanza;
 - b) di effettuare controlli straordinari presso i depuratori dei comuni litoranei della fascia tirrenica da Nicotera a Tortora per la verifica della funzionalità delle sezioni impiantistiche e della conformità dell'effluente depurato alle disposizioni di legge e dell'autorizzazione allo scarico, anche in coordinamento con la Provincia territorialmente competente; i controlli devono essere effettuati con le modalità e la frequenza campionaria ai sensi della normativa vigente e della relativa autorizzazione allo scarico, comprendendo anche i sistemi degli autocontrolli di norma delegati ai titolari dello scarico;
 - c) di predisporre un catasto degli scarichi su supporto informatico sulla base delle informazioni di cui alla lettera c) punto 2 della presente ordinanza;
 - d) di trasmettere al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, con cadenza quindicinale, un report delle attività sulla base degli esiti dei controlli di cui alla lettera b) e dei dati trasmessi dai Comuni ai sensi della lettera g) punto 1) e dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della lettera c) punto 2 della presente ordinanza;
4. All'Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna – Azienda Calabria Verde di fornire supporto ai Comuni per le attività di cui alle lettere c) e d) punto 1 della presente ordinanza;
5. Agli operatori economici che eseguono l'attività di prelievo e trasporto del rifiuto speciale (liquame/fango) "autospurghista", di comunicare preventivamente al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente- ARPACal, al Comune e alla Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria territorialmente competente, qualsiasi intervento su fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna o altri sistemi non collettati alla pubblica fognatura; le informazioni da trasmettere sono rese note dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria per come stabilito nel punto 6 della presente ordinanza;
6. Al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria:

- a) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, ai Comuni litoranei della regione Calabria la scheda di rilevazione dei dati ambientali inerenti le verifiche dei sistemi individuali o appropriati di gestione delle acque reflue urbane non collettate alla pubblica fognatura condotte ai sensi delle lettere a) e b) punto 1 della presente ordinanza;
- b) di pubblicare, entro 5 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, sulla pagina istituzionale dipartimentale la scheda informativa contenente le informazioni che gli “autospurghisti” sono tenuti a trasmettere ai sensi del punto 5 della presente ordinanza;
- c) sulla base dei dati trasmessi dai Comuni e dagli “autospurghisti”, nelle more della piena operatività del Registro elettronico Regionale – ReR – di cui all’art. 1 del Disciplinare attuativo del Piano d’Azione approvato con la DGR n. 280/2023, di attivare il sistema di controlli straordinari previsti dalla lettera c) comma 3 art. 2 dello stesso Disciplinare attuativo;

DISPONE

- Di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Prefettura di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotona, Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Cosenza, Castrovillari, Reggio Calabria, Palmi, Locri, Crotona, alla Legione dei Carabinieri Calabria, al Comando Regionale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotona, Corigliano, alla Direzione Marittima di Reggio Calabria, all’ARPACal, alla Provincia di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotona, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Comuni litoranei di cui all’elenco allegato, al Commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche, all’Albo dei Gestori Ambientali Sezione Calabria c/o la Camera di Commercio di Catanzaro, all’Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna – Azienda Calabria Verde e agli operatori economici che effettuano sul territorio regionale attività di prelievo e trasporto dei rifiuti speciali denominati “fanghi da fosse settiche”.

La mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Disposizioni urgenti per la corretta gestione dei sistemi fognari e depurativi e la tutela dei corpi idrici superficiali, delle acque sotterranee, del suolo, del sottosuolo e delle acque marino-costiere.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'
AMBIENTE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Salvatore Siviglia

Data 07/07/2023